

Parte prima - N. 2

Anno 44

7 febbraio 2013

N. 27

Sommario

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2013, N. 1

Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna

ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto n. 3030/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Bonaccini, Mandini, Barbati, Sconciaforni, Grillini, Pariani, Richetti, Zoffoli, Pagani, Barbieri, Marani, Montanari, Mazzotti, Mori, Moriconi, Carini, Alessandrini, Mumolo, Luciano Vecchi, Paruolo, Meo, Piva, Ferrari sul progetto di legge di istituzione del nuovo Comune di Valsamoggia

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2013, N. 1

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CREPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:*

Art. 1

*Istituzione del Comune di Valsamoggia
mediante fusione*

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Bologna, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Il nuovo Comune è denominato Valsamoggia.
3. Il territorio del Comune di Valsamoggia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno come risultante dall'allegata cartografia.

Art. 2

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la presente legge prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Valsamoggia può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la

disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di Valsamoggia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Valsamoggia.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno è trasferito al Comune di Valsamoggia ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda). Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di Valsamoggia.

5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Valsamoggia continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Valsamoggia, fino a eventuali diverse discipline adottate dal Comune di Valsamoggia a seguito di revoche dei conferimenti all'Unione.

Art. 4

Norme di salvaguardia

1. L'istituzione del Comune di Valsamoggia non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della suddetta legge, il Comune di Valsamoggia è definito

montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo anticipato scioglimento dell'Unione o salvo ampliamento del suo ambito territoriale in conformità alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), sono delegate al Comune di Valsamoggia tutte le funzioni regionali già delegate all'Unione di Comuni della Valle del Samoggia in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, unitamente al relativo personale. Il Comune di Valsamoggia:

a) eserciterà tali funzioni anche per il territorio del Comune di Monte San Pietro con il quale dovrà coordinarsi preventivamente attraverso un Comitato permanente dei Sindaci;

b) sarà destinatario delle eventuali risorse statali e regionali già destinate all'Unione di Comuni della Valle del Samoggia per l'esercizio di tali funzioni, quali quelle erogate ai sensi degli articoli 17 e 21 bis della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), nonché dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale n. 2 del 2004.

3. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni della Valle del Samoggia, il Comune di Valsamoggia ed il Comune di Monte San Pietro disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione dei servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i Comuni succederanno all'Unione Valle del Samoggia in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. Dalla data dell'eventuale ampliamento dell'Unione di Comuni della Valle del Samoggia agli altri Comuni dell'ambito territoriale di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui al comma 2 sono delegate all'Unione stessa, unitamente al relativo personale; all'Unione spettano altresì le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni richiamate al comma 2.

5. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, di cui fanno parte funzionari del nuovo Comune e funzionari regionali. La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di

funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e del nuovo Comune.

Art. 5

Contributi regionali

1. Nel rispetto, ed in parziale aggiornamento, dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2008, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di Valsamoggia un contributo annuale della durata complessiva di quindici anni che sarà pari a 705.000 Euro per i primi dieci anni successivi alla fusione e pari a 210.000 Euro per i successivi cinque anni.

3. Al Comune di Valsamoggia viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 300.000 Euro all'anno, che dovrà essere rendicontato di anno in anno alla Regione stessa.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Valsamoggia:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Valsamoggia anche mediante cessione di quota del

patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di istituzione del Comune di Valsamoggia viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014, un Commissario governativo, ai sensi della normativa statale.

2. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Valsamoggia dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

3. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo di cui al comma 1 e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di Valsamoggia.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 febbraio 2013

VASCO ERRANI

Allegato



LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1038 del 23 luglio 2012; oggetto assembleare n. 3030 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 148 in data 24 luglio 2012;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" in sede referente";
- espressione di parere favorevole del Consiglio provinciale di Bologna reso con delibera n. 40 del 10 settembre 2012;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2012 del 13 settembre 2012, con relazione scritta del relatore della Commissione consigliere Antonio Mumolo e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere di minoranza Galeazzo Bignami, nominati dalla Commissione in data 11 settembre 2012;
- approvata dall'Assemblea Legislativa procedura di indizione del referendum

- consultivo nella seduta pomeridiana del 18 settembre 2012 con atto n. 88/2012;
- pubblicazione nel Bollettino Ufficiale n. 282 del 17 dicembre 2012 dei risultati del referendum consultivo;
- riassegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente";
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2013 del 29 gennaio 2013, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del relatore della Commissione consigliere Antonio Mumolo e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere di minoranza Galeazzo Bignami, nominati dalla Commissione in data 11 settembre 2012;
- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 5 febbraio 2013, alle ore 18,01, atto n. 56/2013.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 1

Comma 1

1) il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**, è il seguente:

«Art. 15 - Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.»

Note all'art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che concerne **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**, è il seguente:

«Art. 15 - Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.

(omissis)

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. ».

Comma 2

2) il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che concerne **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**, è il seguente:

«Art. 16 - Municipi.

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.».

Note all'art. 3

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne **Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni**, è il seguente:

«Art. 14 - Successione nei rapporti.

(omissis)

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:

- a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;».

Comma 3

2) il testo dell'articolo 2112 del **Codice civile**, è il seguente:

«Art. 2112 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (1).

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

3) il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che concerne **Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1990**, è il seguente:

«Art. 47 - Trasferimenti di azienda.

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.».

Comma 5

4) il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne **Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni**, è il seguente:

«Art. 14 - Successione nei rapporti.

(omissis)

3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.».

Note all'art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2, che concerne **Legge per la montagna**, è il seguente:

«Art. 1 - Principi generali.

(omissis)

5. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b);
 b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.».

Comma 2

2) il testo dell'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, è il seguente:

«Art. 17 - Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti a Comunità montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane.

1. I contributi di cui all'articolo 7-bis della legge regionale n. 11 del 2001 vengono destinati anche alle Unioni di Comuni che, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, subentrino a preesistenti Comunità montane disciolte.

2. A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del riordino complessivo delle Comunità montane e delle ipotesi di cui all'articolo 6, individua la quota del fondo allocato sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le Nuove Unioni stabilendo altresì i criteri di riparto, che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alla Comunità montana disciolta.

3. La restante quota del fondo viene ripartita tra le Comunità montane in base alla disciplina contenuta nell'articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001.».

3) il testo dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, è il seguente:

«Art. 21 bis - Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione di una quota di risorse da destinare alle finalità e agli enti di cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione in proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini.

3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione può altresì concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 3.».

4) il testo del comma 5bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004, che concerne **Legge per la montagna**, è il seguente:

«Art. 1 - Principi generali.

(omissis)

5-bis. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana.».

Note all'art. 5

Comma 1

1) il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, è il seguente:

«Art. 16 - Incentivazione della fusione di Comuni.

1. La Regione incentiva le fusioni dei Comuni, con specifiche premialità per quelle coinvolgenti i Comuni aventi meno di 3.000 abitanti o comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma di riordino territoriale prevede altresì specifiche premialità per la fusione di Comuni già precedentemente aderenti alla medesima Unione di Comuni.

2. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e le Unioni interessate effettuano annualmente una ricognizione delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre anni dei contributi regionali per le Unioni, presentano altresì caratteristiche demografiche, territoriali e di integrazione delle funzioni tali da incoraggiare l'avvio di una apposita iniziativa legislativa regionale, d'intesa con i Comuni interessati, finalizzata alla fusione. Tali percorsi coinvolgono prioritariamente le Unioni costituite da un numero ridotto di Comuni e con una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.

3. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, e stabilisce la durata, non inferiore a quindici anni, di quelli ordinari annuali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il Programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di Comuni.

5. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si applica alcuna riduzione proporzionale.

6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme dei commi precedenti, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno previsti al momento della approvazione delle leggi regionali di fusione dei Comuni.».

Comma 3

2) il testo del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, è il seguente:

«Art. 16 - Incentivazione della fusione di Comuni.

(omissis)

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il Programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di Comuni.».

Comma 4

3) il testo del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, è il seguente:

«Art. 16 - Incentivazione della fusione di Comuni.

(omissis)

6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.».

Note all'art. 6

Comma 1

1) il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**, è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto n. 3030/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Bonaccini, Mandini, Barbati, Sconciaforni, Grillini, Pariani, Richetti, Zoffoli, Pagani, Barbieri, Marani, Montanari, Mazzotti, Mori, Moriconi, Carini, Alessandrini, Mumolo, Luciano Vecchi, Paruolo, Meo, Piva, Ferrari sul progetto di legge di istituzione del nuovo Comune di Valsamoggia

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

nel 1993, al fine di realizzare una proficua sinergia istituzionale tra alcuni comuni della montagna e della pianura bolognese, è nata la "Comunità montana Valle del Samoggia".

Essa fu istituita fra alcuni comuni - Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio e Savigno - già appartenenti alla preesistente Comunità montana dell'Appennino bolognese e i comuni pedemontani di Bazzano e Crespellano.

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa della L.R. 10/2008 - tesa a ridurre il numero e le spese delle comunità montane in attuazione della L. 244/2006 - la Regione propose lo scioglimento di questa Comunità montana, con contestuale trasformazione in Unione, cui i sei comuni interessati aderirono, dando vita il 23 settembre 2009 alla "Unione dei Comuni Valle del Samoggia".

La Comunità montana prima e l'Unione poi hanno nel tempo strutturato una collaborazione che oltre alla gestione comune di servizi ha fortemente integrato le comunità locali.

Per questo su richiesta dell'Unione stessa, nel 2010, è stato concesso un contributo regionale per uno studio di fattibilità circa la fusione tra cinque Comuni dei sei Comuni aderenti: Castello di Serravalle, Monteveglio, Savigno, Bazzano e Crespellano.

L'ipotesi di fusione rappresentava l'opportunità di raggiungere migliori risultati dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa salvaguardando i servizi messi fortemente a rischio dalla situazione di grave crisi di risorse in cui versano soprattutto i comuni più piccoli.

Lo studio di fattibilità definitivo è stato acquisito dalla Regione nel marzo 2012 ed il 25 maggio, in seguito a numerosi incontri degli amministratori con la popolazione, le realtà produttive e le parti sociali, i Sindaci dei cinque comuni interessati hanno presentato, deliberandola prima a maggioranza assoluta nei rispettivi consigli comunali (aprile 2012), una istanza alla Giunta regionale affinché presentasse progetto di legge per la loro fusione.

Il 23 luglio 2012 la Giunta regionale, verificati tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari per attivare la

procedura di fusione, con la Delibera 1038, aderendo all'istanza dei Sindaci e dei consigli comunali, ha approvato il progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna".

L'Assemblea legislativa in forza dell'art. 133 comma 2 della Costituzione ha deliberato l'indizione del referendum consultivo che è stato espletato il 25 novembre 2012. La maggioranza dei votanti il 51,5% si è espressa per il sì e lo ha fatto nella maggioranza dei comuni coinvolti. Entro il 15 febbraio la Regione, valutati gli esiti del referendum deve decidere se dar corso o meno alla fusione.

Considerato che

il processo col quale si è giunti alla proposta di legge regionale di istituzione di nuovo Comune, mediante fusione dei Comuni della Valsamoggia, è avvenuto in aderenza al dettato delle norme nazionali e regionali.

Il processo di razionalizzazione della spesa pubblica nelle amministrazioni locali viene da lontano, è stata la legge 142/90 a prevedere per prima la possibilità dell'unione e della fusione tra Comuni, norma recepita anche nell'ordinamento regionale dalla L.R. 24 del 1996.

Nel tempo la Regione si è sempre conformata alle modifiche delle norme nazionali e le leggi regionali hanno previsto incentivi alla gestione associata delle funzioni e servizi.

Nel Piano Territoriale Regionale approvato dall'Assemblea legislativa nel febbraio 2010 si sottolinea che "occorre un cambio di passo nel percorso di riordino istituzionale e di autoriforma degli enti. Il positivo processo di costituzione di Unione di Comuni deve avanzare verso le fusioni..."

In ultimo le leggi nazionali come la L. 122/2010, la L. 111/2011, la L. 148/2011 ed il D.L. 95/2012 cd. spending review, hanno accelerato sul necessario contenimento della spesa pubblica e previsto l'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni nell'auspicabile obiettivo della fusione tra Comuni.

Per attuare questi ultimi recenti interventi del legislatore statale, per promuovere in tutto il territorio regionale le Unioni dei Comuni, la Regione ha di recente approvato la L.R. 21/12 che regola gli ambiti territoriali ottimali per l'attuazione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali.

Appare evidente come il percorso compiuto dai Comuni della Valsamoggia e la loro richiesta di mettere in campo un processo di fusione partendo dal livello locale, rappresenti un raro caso di riorganizzazione maturata dal basso, dal territorio in antitesi a tutte le ipotesi di razionalizzazione finora calate dall'alto che poi nella applicazione pratica hanno trovato lacune e difficoltà.

La volontà che manifestano gli amministratori locali, in sintonia con la generalizzata richiesta di efficientamento della Pubblica Amministrazione, permette di andare oltre

le logiche di interesse particolare mettendo a disposizione il loro mandato per assicurare la continuità dei servizi alle loro comunità.

Valutato che

la disciplina della L.R. 24/1996, ai fini della validità del referendum consultivo per la fusione di comuni, non richiede né quorum deliberativo né quorum partecipativo: lo prevede espressamente il testo vigente dell'art. 12, comma 9, che è stato sul punto modificato dall'art. 36, L.R. 21/2011, precisando che il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

Al fine di permettere una efficace consultazione tra i cittadini in vista del referendum consultivo, alla fine del 2011 la Regione è intervenuta a chiarire la disciplina dello stesso con un provvedimento integrativo, alla L.R. 24/96, poiché prima di tale modifica il testo della norma regionale contemplava esclusivamente la disciplina applicabile al referendum abrogativo.

Sottolineato che

il processo col quale si è giunti alla proposta di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, mediante la fusione dei Comuni della Valsamoggia, è avvenuto in numerosi incontri su tutto il territorio e col contributo delle associazioni economiche, sindacali, del volontariato, culturali e sportive. Oltre 50 sono state le iniziative pubbliche promosse negli ultimi due anni.

Nel piano di fattibilità si può leggere la vera identità dei cittadini della Valsamoggia, basata sull'appartenenza ad un territorio nel suo complesso senza le barriere dei confini comunali; oltre all'analisi delle criticità di un territorio che intravede nell'Unione limiti che solo la fusione può colmare.

La fusione è un grande progetto di riordino istituzionale teso al risparmio sui costi della politica; alla ristrutturazione ed automazione della macchina comunale; all'uso dei fondi bloccati dal patto di stabilità; all'opportunità di accesso ai contributi regionali e statali; alla possibilità di esprimere una maggiore capacità progettuale grazie alla quale portare in vallata fondi regionali dedicati, anche grazie alla priorità garantita dalle norme regionali.

Inoltre nel quadro complessivo di riordino istituzionale, il Comune unico potrà essere nell'ambito della Città me-

tropolitana un interlocutore di maggior peso nel porre le istanze del territorio della Valsamoggia.

Il risultato dell'esito referendario ha confermato la volontà della maggioranza delle comunità interpellate di procedere ad un profondo rinnovamento istituzionale che possa riformare la Pubblica Amministrazione per ridurne i costi e per garantire i servizi alla popolazione, mantenendo quella qualità della vita finora disponibile.

La fusione può essere il culmine di un processo virtuoso, una grande opportunità di rilancio, che farà risparmiare il 10% (2,6 mln di Euro all'anno) del costo complessivo della Pubblica Amministrazione, porterà 18 milioni di Euro nelle casse del nuovo Comune di trasferimenti statali e regionali in dieci anni, denaro che servirà a garantire i servizi per i cittadini.

Il Comune frutto di eventuale fusione non essendo soggetto per due anni al patto di stabilità potrà utilizzare rispetto al 2013, 6,6 milioni di Euro in più che nel caso di mancata fusione resterebbero congelati.

Tutto ciò premesso e considerato

consapevoli che nell'approvare la legge di fusione è necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per rassicurare coloro che esprimono dubbi e perplessità coinvolgendoli nella importante fase di costruzione che seguirà l'approvazione della legge di fusione.

Invita la Giunta regionale

in collaborazione con le Amministrazioni locali

a promuovere un percorso costituente e partecipativo nel quale tutti i partiti, le associazioni economiche e sindacali, il volontariato, esperti e comitati, singoli cittadini, possano portare il proprio contributo per le importanti scelte ancora da compiere, quali:

- la definizione dello Statuto da proporre per il nuovo Comune, con una particolare attenzione alla partecipazione dei cittadini alla vita comunale ed alle scelte per il territorio;
- l'individuazione delle priorità cui destinare i fondi liberati dal patto di stabilità e le risorse erogate da Stato e Regione;
- l'identificazione delle sedi dei servizi comunali e del loro decentramento.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 5 febbraio 2013